

**ATTI PARLAMENTARI**

**V LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XV-bis  
N. 2

---

**DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 893**

**Relativa all'Istituto Nazionale  
per l'Assicurazione contro le Malattie**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 29 novembre 1968**

---

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 893**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 novembre 1968;

visto il T. U. 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, costitutiva dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto stesso è stato sottoposto al controllo della Corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 6 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243;

viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del detto Istituto:

del 7 giugno 1968, con cui si approva il « regolamento per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte degli specialisti iscritti negli elenchi mutualistici INAM », comportante un aumento di spesa di circa lire 7 miliardi per l'esercizio 1968 e di circa lire 14 miliardi per ciascuno degli esercizi futuri;

del 19 luglio 1968, avente per oggetto la « sistemazione giuridico-economica del personale sanitario con rapporto d'impiego non di ruolo per 4 ore giornaliera di servizio », con un onere annuo, « per l'esercizio in corso, nella misura massima di lire 224 milioni »;

del 12 luglio 1968, che concede la « facoltà di riscatto dei periodi di attività professionale richiesti per l'ammissione all'impiego del personale dei ruoli farmaceutico e legale » con l'« onere massimo di 14 milioni » per l'esercizio in corso;

del 26 luglio 1968, che attribuisce al personale dipendente « un acconto mensile nella misura unica di lire 3.000 », con un onere « calcolabile, per l'esercizio in corso, nella misura di lire 667 milioni »; spese tutte cui, secondo le citate deliberazioni, « si farà fronte nel quadro delle misure che, in sede di proposte di variazione del bilancio di previsione del 1968, dovranno essere adottate per la relativa copertura finanziaria »;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 18 ottobre 1968, con cui si apportano variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 1968, per effetto delle quali « le entrate effettive di esercizio passano da lire 1.022.450.000.000 a lire 1.027.550.000.000 e le uscite effettive da lire 1.112.200.000.000 a lire 1.197.100.000.000; di conseguenza, il disavanzo, previsto per la competenza dell'esercizio 1968, si eleva da lire 89.750.000.000 a lire 169.550.000.000 » e, pertanto, si demanda « al Presidente dell'Istituto la facoltà di chiedere agli Organi tutori l'autorizzazione a contrarre con Istituti di credito o Enti vari, mutui fino alla concorrenza di lire 79.800.000.000, al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura dei maggiori

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oneri derivanti dalle variazioni apportate con la presente delibera agli stanziamenti del bilancio di previsione 1968 »;

visto che, col medesimo provvedimento di variazione del bilancio preventivo 1968, nelle « entrate per movimento di capitali », si autorizza « l'iscrizione di uno stanziamento di lire 136.438.000.000 corrispondente ai mutui ed alle anticipazioni contratte dall'Istituto nel corso del 1968 » per cui « lo stanziamento complessivo previsto nelle entrate per movimento di capitali si eleva da lire 3.350.000.000 a lire 139.788.000.000 »; somma che non appare, comunque sufficiente a far fronte al previsto maggiore disavanzo di lire 169.550.000.000;

ritenuto che la prassi invalsa presso l'INAM ed oramai elevata a metodo, di ricorrere liberamente al mercato finanziario, per far fronte sia alla naturale espansione delle spese istituzionali, sia alla dilatazione volontaria delle spese in genere, con l'assunzione continua di nuove iniziative nell'ambito dei compiti istituzionali ed a favore del personale, pur rimanendo relativamente statico il gettito contributivo, condizionato dalla congiuntura economica del Paese e da atti eteronomi, che tale prassi, dicevasi, ha sconvolto la base legale e funzionale della gestione finanziaria, fondata su un rigido sistema a ripartizione che, per sua natura, postula un livellamento costante delle entrate e delle spese effettive, mediante l'adeguamento continuo delle prime alle seconde e il contenimento, per quanto possibile, delle seconde in ragione del volume delle prime;

che, gli effetti di un simile orientamento non mancheranno di ripercuotersi negativamente sul bilancio dello Stato e sull'economia nazionale;

considerato, in particolare, che ogni nuova o maggiore spesa a carattere discrezionale trova, comunque, un limite insuperabile nel citato articolo 6 del decreto-legge n. 968 del 1967 e che tale precetto, ispirato dalla stessa esigenza avvertita nel paragrafo 241 del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, non può considerarsi osservato col ricorso ad operazioni di mutuo il cui effimero effetto di copertura ha, come contropartita, un aggravamento degli oneri finanziari degli esercizi a venire e, pertanto, una progressiva sottrazione delle future risorse finanziarie ai compiti istituzionali, quando, come nella specie, il piano di ammortamento non sia basato sulla attendibile previsione di future maggiori entrate ;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conformi a legge le deliberazioni, citate nelle premesse, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

invita i Ministeri vigilanti a promuovere sollecitamente provvedimenti atti a restaurare il turbato equilibrio finanziario della gestione dell'Istituto, in aderenza al metodo della ripartizione instaurato dalla legge istitutiva a garanzia dell'ordinato ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro e all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli signori Presidenti delle Camere del Parlamento ed all'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE  
F.to Marcelli

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone